

COMUNE DI CINISI

(PROVINCIA DI PALERMO)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO

DI INCARICHI LEGALI

A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

Approvato con deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 92 del 30/09/2015

INDICE

- ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune
- ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- ART. 4 Iscrizione nell'Elenco
- ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco
- ART. 6 Disciplinare d'incarico
- ART. 7 Condizioni
- ART. 8 Corrispettivo. Attività di domiciliazione.
- ART.9 Cancellazione dall'elenco
- ART.10 Pubblicità
- ART.11 Norme di rinvio

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Siderno degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato II B) al D. Lgs n.163/2006: "Codice dei contratti pubblici" relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/117/CE e 2004/118/CE, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art.20 del medesimo Codice.

ART. 2

Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa. La cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato .

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione. L'elenco così formato avrà valore per tutto l'Anno.

Successivamente alla fase istitutiva, Il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale , mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previa acquisizione delle nuove istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine Cronologico d'arrivo delle domande. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In TAL caso la scelta del professionista tra gli iscritti nell'elenco costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell' Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- . Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- . Godimento dei diritti civili e politici;
- . Capacità a contrarre con la P.A.
- . assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- . Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori
- . Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie di : Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale e Diritto del Lavoro da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Cinisi;

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente decaduti dal predetto Elenco.

ART. 4

Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
 - L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - n. codice fiscale e n. partita IVA;

- b) Curriculum vitae e professionale comprovante l'esperienza e/o specializzazione nelle materie per le quali si chiede l'iscrizione;
- c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Siderno o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato ;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato con deliberazione della C.S. 240/2013 secondo quanto previsto all'art. 2 del citato codice e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) l'impegno a rendere gratis all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio .
- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione .

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, anche su indicazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente. La Giunta Comunale, individua, il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- . specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- . foro di competenza della causa da affidare;
- . casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- . rotazione
- . Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente ;
- . Valutazione parcella preventiva redatta dal professionista al di sotto dei minimi tariffari;

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere il disciplinare di incarico che andrà a regolamentare l'incarico stesso, e che dovrà contenere, oltre all'accettazione del presente Regolamento le prescrizioni di cui al successivo art. 6.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6

Disciplinare d'incarico

Gli incarichi dovranno essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, redatto dall'ufficio Contenzioso, nel rispetto del contenuto del presente Regolamento che deve contenere le seguenti prescrizioni :

- L'impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con deliberazione della Giunta comunale n.9 del 29/01/2014 la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice.
- La determinazione degli onorari e diritti del professionista.
- L'obbligo per il legale incaricato a:
 - 1) aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando la relativa documentazione e relazionando brevemente nel merito;
 - 2) di predisporre eventuale atto di transazione , se ritenuto utile e vantaggioso per il comune , senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
 - 3) di proporre eventuali azioni d nei confronti di terzi contro interessati o comunque coinvolti nel procedimento giudiziario;
 - 4) a non azionare procedure monitorie in danno del comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento.
 - 5) rendere pareri, qualora richiesti dal Comune, su questioni attinenti al contenzioso di cui è incaricato, o sulla necessità e/o opportunità di proseguire il contenzioso in essere nei successivi gradi di giudizio;
 - 6) l'Osservanza e rispetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;

ART. 7

Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:

- a) l'indicazione del valore della causa;
- b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo ;

- c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 8 ;
- d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico
- f) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di software di cui si potrà dotare l'Ufficio legale dell'ente .
- g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.
- h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale
- i) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

ART. 8

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno viene fissato, in relazione al valore della controversia, nelle misure di seguito elencate:

- euro 400,00 oltre IVA e CPA se dovuti, per le cause di valore sino ad euro 2.500,00;
- euro 600,00 oltre IVA e CPA se dovuti, per le cause di valore sino ad euro 5.000,00;
- euro 1,200,00 oltre IVA e CPA se dovuti, per le cause di valore da euro 5.001,00 fino ad euro 26,000,00;
- euro 1.800,00 oltre IVA e CPA se dovuti, per le cause di valore da euro 26.001,00 fino ad euro 52.000,00;
- euro 2.500,00 oltre IVA e CPA se dovuti, per le cause di valore da euro 52.001,00 fino ad euro 250.000,00;
- euro 3.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti, per le cause di valore da euro 250.001,00 fino ad euro 520,000,00;
- per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00 saranno dovuti gli onorari previsti dal DM 10.03.2014 ridotti del 60% e, comunque, nei limiti dell'importo massimo di euro 10.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti ed il rimborso spese.

Gli importi sopra indicati verranno maggiorati del 20% per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, al CGA ed al Consiglio di Stato.

Resta fermo, in ogni caso, l'importo massimo liquidabile di euro 10.000,00, oltre IVA e CPA.

Eventuali spese sostenute verranno rimborsate previa documentazione analitica dei costi sostenuti. E' escluso, in ogni caso, il rimborso di spese di trasferta con l'unica eccezione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.

Gli importi così determinati si riferiscono ad ogni singolo grado di giudizio cui si riferisce l'incarico, sino all'emanazione di sentenza definitiva o analogo provvedimento giurisdizionale definitivo, ovvero atto di transazione espressamente approvato e sottoscritto dall'Ente.

ART.9

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico,
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;

ART. 10

Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune è reso pubblico nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

Per l'iscrizione nell'elenco, il comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del settore Affari Generali, sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

L'elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.